



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 giugno 2008 presso il Ministero del lavoro alla presenza del dott. Francesco Cipriani e il dott. Pietro Tagliatesta si è tenuta una riunione avente ad oggetto la situazione occupazionale della società MACCHINE INDUSTRIALI MAIA S.p.A. (di seguito anche solo "MIM" ovvero "la Società"), che ha avviato la procedura di riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91.

Hanno partecipato alla riunione:

- per la Società MACCHINE INDUSTRIALI MAIA S.p.A.: l'Ing. F. Ventura, assistito dall'Avv. F. Pavarotti e dal Sig. M. Gentiluomo dell'Unione di Roma - Confcommercio;
 - per la FILCAMS-CGIL: sig. L. Scarnati;
 - per la FISASCAT-CISL: sig. A. Magnifico;
 - per la UILTUCS-UIL: il sig. M. Gregorio;
 - una delegazione di RSA/RSU e di rappresentanti territoriali dei lavoratori delle strutture aziendali;
- per concludere la procedura di esame congiunto prevista dal comma 7, art. 4, legge 23 luglio 1991, n. 223.

PREMESSO CHE

- MACCHINE INDUSTRIALI MAIA S.p.A., con lettera datata 7 aprile 2008, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 della legge 223 del 1991, riguardante n. 50 unità;
 - nella suddetta lettera la Società ha diffusamente esposto le ragioni dell'esubero di personale, riconducibili, in sintesi, ad una grave e strutturale situazione di crisi economico-finanziaria, nonché ad una complessiva riduzione delle sue quote di mercato; in particolare, la Società ha evidenziato l'improcrastinabile necessità di dismettere la linea commerciale carrelli, che ha generato e genera perdite del tutto insostenibili;
 - ricevuta la comunicazione, le OO.SS hanno avanzato formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 4, 5° comma, della legge 223 del 1991;
 - la Società, per il tramite dell'Unione di Roma Confcommercio, si è dichiarata disponibile al confronto di legge;
 - le Parti si sono, quindi, incontrate in data 30 aprile c.a. al fine di avviare e sviluppare il confronto in sede sindacale; nel corso di tale incontro, le Parti hanno convenuto di fissare la data d'inizio della fase sindacale al 21 aprile c.a. e la conseguente chiusura al 4 giugno 2008;
 - negli incontri successivi del 9 e 27 maggio c.a. e del 3 giugno c.a. sono state ulteriormente descritte ed analizzate le ragioni che sono alla base dell'avvio della procedura;
 - le RSA e le OO.SS. hanno preso atto di quanto comunicato dall'azienda, hanno confermato la regolarità dell'avvio della procedura e di aver ricevuto tutte le informazioni e gli approfondimenti necessari per l'analisi della problematica prospettata e previste dalla normativa di legge richiamata; pur contestando le motivazioni che sono alla base dell'avvio della procedura, si sono dichiarate disponibili ad affrontare i problemi di cui sopra, per trovare idonee soluzioni alla vicenda;
- dopo ampia analisi degli strumenti alternativi alla collocazione in mobilità, nonché degli sviluppi economico-finanziari della Società - in via di ulteriore peggioramento -, le Parti, a termine dell'incontro

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom center.]

del 3 giugno c.a., hanno convenuto di approfondire e definire la risoluzione della vertenza davanti all'Autorità Ministeriale;

- la Società, dunque, ha regolarmente effettuato la comunicazione ex art. 4, 6° comma, della legge 223 del 1991 e, a seguito di ciò, l'Autorità Ministeriale, in data 20 giugno 2008, ha convocato le Parti per il proseguimento della procedura in sede amministrativa;
- nell'incontro tenutosi in data 25 giugno 2008, le Parti, avendo convenuto sull'effettività e sul carattere strutturale della situazione di crisi della Società, hanno raggiunto un accordo per la gestione dell'esubero di personale diretto a contenerne il più possibile l'impatto sociale, tramite il ricorso alla CIGS per crisi ai sensi dell'art. 1 della legge 223 del 1991 e dell'art. 1 del D.M. 18 dicembre 2002, nonché dell'art. 2, comma 523, della "Legge Finanziaria 2008";
- le Parti di conseguenza si danno reciprocamente atto del formale avvio della procedura di CIGS ai sensi del D.P.R. n. 218 del 2000, ricorrendo i requisiti previsti per l'accesso alla CIGS per crisi di cui al D.M. 18/12/2000.

Tutto ciò premesso e considerato, che forma ad ogni effetto parte integrante ed essenziale del presente verbale di accordo, le Parti, stipulano e convengono quanto segue:

1. la Società, al fine di diminuire l'impatto sociale della situazione di esubero e di favorire il più possibile l'eventuale ricollocazione delle maestranze, avanza richiesta, ai sensi dell'art. 1 della legge 223 del 1991 e dell'art. 1 del D.M. 18 dicembre 2002, di essere ammessa al trattamento di CIGS per crisi aziendale per n.134 dipendenti e per un periodo di dodici mesi, con decorrenza 1° luglio 2008, previo esaurimento, da parte dei lavoratori di volta in volta coinvolti secondo i criteri di seguito specificati, delle ferie e dei permessi residui; le sospensioni dal lavoro, pertanto, avranno inizio alla data del 1° luglio 2008;
2. considerata la grave situazione economico-finanziaria della Società, quest'ultima non anticiperà il trattamento di CIGS, ma avanza richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 223 del 1991; qualora la richiesta di CIGS non venisse accolta ovvero non venisse accolta la richiesta di pagamento diretto, le Parti, nei sette giorni successivi al provvedimento di diniego, s'incontreranno per valutare misure alternative per fronteggiare la situazione di esubero, nonché per contenere l'impatto di tale provvedimento sulla situazione economico-finanziaria della Società;
3. al fine di venire incontro alle esigenze finanziarie dei lavoratori sospesi, la Società, per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2008, erogherà, a richiesta dei lavoratori eventualmente interessati, anticipi mensili sul trattamento di fine rapporto maturato, di Euro 1.200,00 al lordo delle ritenute di legge;
4. considerate le ragioni, non solo di carattere economico-finanziario, ma anche di natura tecnica, organizzativa e produttiva che hanno determinato la situazione di esubero di cui in premessa e dettagliatamente esposte nella lettera di avvio della procedura, le sospensioni dal lavoro con intervento della CIGS saranno effettuate, in parte, con rotazione e, in parte, senza rotazione; in particolare, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione saranno indirizzati verso la sospensione di quei profili professionali oggettivamente in esubero, nonché verso quei profili professionali inseriti in unità produttive particolarmente soggette alla crisi economico-finanziaria subita dall'azienda (Cosenza, Cagliari e Caserta).

Nello specifico:

A. CIGS a zero ore e senza rotazione per 12 mesi

Questa modalità di utilizzo della CIGS riguarderà i lavoratori attualmente appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) tutti i lavoratori addetti e/o a supporto alla linea dismessa, eccettuati i due meccanici alla stessa adibiti: in totale, dunque, n. 20 lavoratori;
- b) i due lavoratori (uno a Caserta e l'altro a Roma-Monterotondo) che sono addetti al servizio di centralino telefonico.
- c) cinque lavoratori addetti alle filiali di Cosenza, Cagliari e Caserta ed appartenenti ai seguenti profili professionali:

Beo me no

- Responsabile territoriale
- Addetto amministrativo
- Responsabile Product-support
- ADV

Rimane inteso che – previa motivata e documentata richiesta – saranno esclusi da questa modalità di utilizzo della CIGS i lavoratori che, pur appartenendo alle tipologie di cui al comma precedente, si trovino nella seguente, peculiare situazione: siano coniugati con persona che, alla data del 30 giugno 2008, già risulti, a sua volta, in CIGS, ovvero in mobilità, ovvero benefici del trattamento di disoccupazione ordinaria, ovvero sia beneficiaria del trattamento d'integrazione salariale di cui agli artt. 1, comma 2 e 6 della legge 863 del 1984, 13 della legge 223 del 1991 e 6, comma 3, della legge 608 del 1996.

B. CIGS a zero ore e con rotazione

Questa modalità di utilizzo della CIGS riguarderà i lavoratori appartenenti alle seguenti tipologie e verrà applicata come di seguito specificato:

a) i n. 52 meccanici, compresi i due meccanici addetti alla linea dismessa, saranno collocati in CIGS a zero ore e a rotazione tra di loro, secondo le esigenze aziendali e nel numero massimo di 25 unità per ogni mese di CIGS;

b) quanto agli 8 lavoratori della Direzione Macchine non addetti alla linea carrelli, la CIGS riguarderà, in totale, n. 5 lavoratori e, in particolare, i seguenti profili professionali:

- consegnatario dimostratore
- impiegato addetto al noleggio
- impiegato amministrativo commerciale
- segretaria di direzione

Gli stessi saranno collocati in CIGS a zero ore e a rotazione tra di loro, secondo le esigenze aziendali e nel numero massimo di 2 unità per ogni mese di CIGS;

c) quanto ai 9 lavoratori addetti alla Direzione Amministrativa – eccettuato quello addetto al servizio di centralino telefonico, che rientra nell'ipotesi sub A.b) -, la CIGS riguarderà, in totale, n. 5 lavoratori e, in particolare, i seguenti profili professionali:

- addetto archivio
- addetto fornitori
- addetto contratti leasing e portafoglio
- addetto ordini vendita "Sabatini"
- addetto recupero crediti e legale

I lavoratori in questione saranno collocati in CIGS a zero ore e a rotazione tra di loro, secondo le esigenze aziendali e nel numero massimo di 3 unità per ogni mese di CIGS;

d) quanto ai 11 lavoratori addetti alla Direzione Servizio, la CIGS riguarderà, in totale, n. 7 lavoratori e, in particolare, i seguenti profili professionali:

- responsabile di linea
- responsabile tecnico linee nazionali e reclami
- responsabile contratti manutenzione officine autorizzate
- addetto garanzie

I lavoratori in questione saranno collocati in CIGS a zero ore e a rotazione tra di loro, secondo le esigenze aziendali e nel numero massimo di 4 unità per ogni mese di CIGS;

e) lavoratori addetti alle Filiali: eccettuati i meccanici, i centralinisti e gli addetti alla linea dismessa, nonché quelli di cui al punto A.c), sono attualmente in forza presso le Filiali n. 27 lavoratori; di questi, la CIGS riguarderà, in totale, n. 21 lavoratori e, in particolare, i seguenti profili professionali:

- responsabile product support
- addetto banconista
- ADV
- responsabile amministrativo
- magazziniere

I lavoratori in questione saranno collocati in CIGS a zero ore e a rotazione tra di loro, secondo le esigenze aziendali e nel numero massimo di 8 unità per ogni mese di CIGS.

Scorrevole

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]

5. durante il periodo di CIGS, la gestione degli esuberi verrà attuata favorendo la ricollocazione dei lavoratori anche all'esterno presso aziende del settore e/o secondo quanto indicato nel piano di gestione degli esuberi inserito nella domanda di accesso alla CIGS, ovvero tramite il collocamento in mobilità in base al criterio della non opposizione da parte dei singoli lavoratori interessati anche non appartenenti alle tipologie di cui al punto 4. lettere A) e B); in particolare, la Società potrà, a sua discrezione, collocare in mobilità i lavoratori che esprimeranno preventivamente e formalmente la loro non opposizione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 31 marzo 2009 ed accetteranno, altrettanto preventivamente e formalmente, anche attraverso firma di rituale verbale di accordo ex art. 2113 cod. civ. e artt. 410 e ss. c.p.c., la rateizzazione, nell'arco di dodici mesi, di tutte le spettanze di fine rapporto, al fine di evitare l'impatto negativo, sulla situazione economico-finanziaria della Società, della loro immediata ed integrale erogazione; in tal caso, la comunicazione ex art. 4, comma 9 legge n. 223 del 1991 avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta; quanto al preavviso, qualora la comunicazione di recesso intervenisse durante la sospensione del rapporto per effetto della CIGS, la Società potrà far coincidere il relativo periodo, in tutto o in parte, con il tempo mancante alla scadenza del periodo di CIGS.

In parziale deroga a quanto previsto al comma precedente, la Società sarà tenuta a collocare in mobilità, sempre in base al criterio della non opposizione, i lavoratori appartenenti alle tipologie di cui al precedente punto 4., lett. A), a condizione, anche in questo caso, della preventiva e formale accettazione, anche attraverso firma di rituale verbale di accordo ex art. 2113 cod. civ. e artt. 410 e ss. c.p.c., da parte dei singoli lavoratori interessati, della rateizzazione, nell'arco di dodici mesi, di tutte le loro spettanze di fine rapporto. Resta fermo che, anche in questa peculiare ipotesi, la Società, qualora la comunicazione di recesso intervenisse durante la sospensione del rapporto per effetto della CIGS, potrà far coincidere il periodo di preavviso, in tutto o in parte, con il tempo mancante alla scadenza del periodo di CIGS, ponendone la decorrenza dal giorno lavorativo successivo a quello di formale ricezione della richiesta; e ciò in parziale deroga all'art. 226 del vigente CCNL Terziario;

6. considerata la tempistica prevista al precedente punto 5., il collocamento in mobilità potrà avvenire, ai sensi dell'art. 8, 4° comma, della legge 236 del 1993, anche dopo il decorso del periodo temporale di centoventi giorni di cui all'art. 24, 1° comma, della legge 223 del 1991, ossia fino al 30 marzo 2009;

7. le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno atto di aver ritualmente esperito e concluso le procedure di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991, nonché al combinato disposto dell'art. 1 legge 223 del 1991 e 2 D.P.R. n. 218 del 2000;

8. le Parti si incontreranno semestralmente, su richiesta delle OOSS nazionali, al fine di verificare l'andamento del programma di CIGS.

Letto, confermato e sottoscritto.

The image shows several handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style and are scattered across the lower half of the page. Some of the signatures appear to be initials or names, but they are not clearly legible. The signatures are written over the text of the agreement, indicating that the parties have read, confirmed, and signed the document.